



## **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Capitolo IV articolo 28 dello Statuto originale (articolo 4.1 della versione digitale)

VERSIONE ORIGINALE:

Il Comitato si compone di:

- a) Un presidente
  - b) Un vice-presidente
  - c) Un segretario
  - d) Un cassiere
- ed un massimo di 26 membri

Il comitato viene eletto dall'assemblea dei soci.

Il comitato direttivo designa un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre commissioni che ritiene opportuno.

MODIFICA:

Il Comitato si compone di:

- a) Un presidente
  - b) Un vice-presidente
  - c) Un segretario
  - d) Un cassiere
- ed un massimo di 12 membri

Il comitato viene eletto dall'assemblea dei soci e rimane in carica per la durata di tre anni.

Ogni membro di comitato, nel caso in cui non riesca a portare a termine il mandato triennale, ha la facoltà di presentare le dimissioni, per motivate ragioni, in occasione dell'annuale Assemblea generale ordinaria, o, per cause urgenti e inderogabili, in ogni momento tramite lettera raccomandata, con preavviso di un mese prima della cessazione dello svolgimento delle sue mansioni in seno alla Società.

Al termine dei tre anni di carica, nel caso in cui non sia presentata alcuna nuova proposta durante l'annuale Assemblea generale ordinaria, si procederà alla conferma del comitato per un ulteriore mandato triennale.

Eventuali nuovi candidati a membro del direttivo dovranno esser presentati dal comitato e votati dall'Assemblea.

Il comitato direttivo designa un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre commissioni che ritiene opportuno.